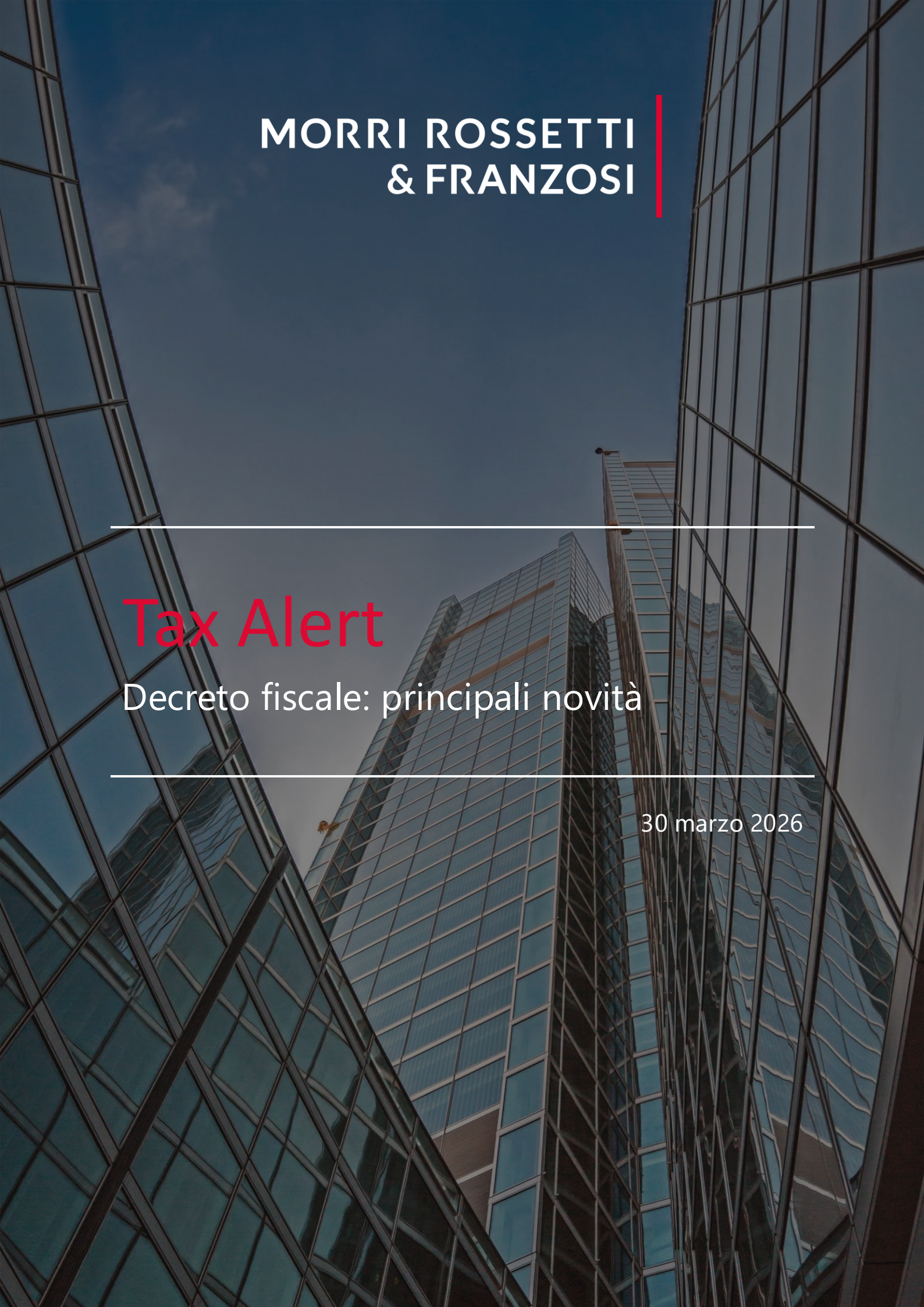




MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI

Tax Alert

Decreto fiscale: principali novità

30 marzo 2026

Decreto fiscale 2026: principali novità

Nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2026, n. 72, è stato pubblicato il decreto-legge del 27 marzo 2026, n. 38 ("Decreto") recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica".

Le principali novità riguardano:

- **disciplina IVA della permuta;**
- **regime impatriati**
- **tassazione dell'avviamento negativo;**
- **tassa sui pacchi;**
- **ritenuta su provvigioni percepite da agenzie di viaggio;**
- **iper-ammortamento;**
- **bonus Transizione 5.0;**
- **tassazione di dividendi e plusvalenze PEX.**

Disciplina IVA della permuta (art. 1)

La Legge di bilancio 2026 ha modificato la disciplina IVA sulle permuta, intervenendo sull'articolo 13, comma 2, lett. d), del DPR n. 633/1972, prevedendo che dal 1° gennaio 2026 la base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento deve essere determinato non più sul valore normale dei beni o servizi scambiati, ma sull'ammontare complessivo dei costi riferibili a ciascuna cessione o prestazione.

Il Decreto ha previsto che il nuovo criterio si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di **contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026**. Di conseguenza, per i contratti stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2026, continuerà a trovare applicazione il criterio del valore normale.

Regime impatriati (art. 2)

Il Decreto prevede l'**incompatibilità** tra il regime agevolato di chi si trasferisce in Italia con il c.d. "regime dei paperoni" (art. 24-bis del TUIR) e quello degli **impatriati** previsto dall'articolo 5 del DLgs n. 209/2023, nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a **decorrere dal periodo d'imposta 2027**.

Tassazione dell'avviamento negativo (art. 3)

Il Decreto introduce la possibilità di rateizzare l'"avviamento negativo" o "*badwill*", ovvero la differenza negativa tra il prezzo pagato per l'acquisizione di un'azienda e il valore corrente del suo patrimonio netto, che si determina quando il primo è inferiore.

Nello specifico, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali la differenza, qualora negativa, tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l'azienda o il ramo d'azienda, nelle operazioni di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, concorre in quote costanti alla formazione del reddito nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

La norma, che vale sia ai fini IRES e IRAP, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Esenzione interessi da titolo obbligazionario (art. 4)

Viene prevista l'**esenzione** dalla **tassazione sostitutiva** di cui all'articolo 2, del DLgs n. 239/1996, per gli **interessi** e gli altri **proventi delle obbligazioni** e dei titoli similari corrisposti

ai sistemi di garanzia dei depositanti istituiti ai sensi dell'articolo 96 del DLgs n. 58/1998 (TUB).

Tassa sui pacchi (art. 5)

Viene differita al **1° luglio 2026** l'entrata in vigore della "tassa sui pacchi", ossia del contributo – istituito dalla Legge di bilancio 2026 – finalizzato a coprire le spese amministrative sostenute dagli uffici doganali per gestire le spedizioni di valore inferiore a 150 euro spediti in Italia da Paesi fuori dall'Unione Europea.

Ritenuta su provvigioni percepite da agenzie di viaggio (art. 6)

Viene differita al **1° maggio 2026** (in luogo del 1° marzo 2026) l'applicazione della **ritenuta sulle provvigioni** percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dagli agenti raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere, introdotta dalla Legge di bilancio 2026.

Iper-ammortamento (art. 7)

Il Decreto elimina il vincolo previsto dalla Legge di bilancio 2026 che limitava il perimetro di applicazione dell'iper – ammortamento ai soli beni prodotti negli Stati dell'UE o aderenti al SEE.

Si ricorda che possono beneficiare dell'iper-ammortamento gli investimenti in:

- **beni materiali e immateriali** **4.0** strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla Legge n. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- **beni materiali nuovi strumentali** all'esercizio d'impresa finalizzati all'**autoproduzione di energia** da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta, effettuati dal **1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028** e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Bonus Transizione 5.0 (art. 8)

Viene previsto un nuovo credito d'imposta per le imprese che hanno presentato le comunicazioni di accesso al bonus Transizione 5.0 (articolo 38, comma 10, del DL n. 19/2024) e i cui investimenti siano risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità previsti dal DM 24 luglio 2024.

A tali soggetti spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, nel limite di spesa di 537 milioni di euro per l'anno 2026, **pari al 35%** dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla Legge n. 232/2026, aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione.

Entro il 30 aprile 2026, il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati.

Esenzione dalla ritenuta per i premi erogati agli atleti (art. 9)

Viene prevista l'esenzione dall'applicazione della ritenuta di cui all'articolo 30, comma 2, del DPR n. 600/1973, sui premi erogati agli **atleti dilettanti** se l'ammontare complessivo delle somme corrisposte fino al 31 dicembre 2026 **non supera l'importo di 300 euro**.

Se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

Dividendi e plusvalenze PEX (art. 11)

Il Decreto abroga le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2026 e ripristina la disciplina ante legge di bilancio 2026 in ordine alla tassazione dei dividendi e delle plusvalenze PEX.

Si ricorda che la Legge di bilancio 2026 aveva introdotto una stretta sulla tassazione dei dividendi e delle plusvalenze PEX condizionando

la tassazione in misura ridotta (5% per i soggetti IRES e 58,14% per i soggetti IRPEF) solo se relativi a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Le modifiche si applicano a decorrere dal **1° gennaio 2026**.

Imposta di bollo sui conti correnti (art. 12)

Viene previsto l'innalzamento da 100 euro a **118 euro** dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |